

Appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

"CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO- DL. 112/2008 -art. 46 co. 3- convertito in Legge n.133/08"

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Le presenti norme regolamentari definiscono e disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni *di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

1. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
2. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
3. consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
4. collaborazioni con riferimento alle attività istituzionali o programmate.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

7. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'Amministrazione può predisporre annualmente sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla norma in materia di collaborazioni esterne, previste dall'ordinamento.

Art. 2

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale è competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base delle esigenze prevedibili e programmabili; si precisa che ai sensi del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.31 del 15.04.2008, non necessariamente dal Consiglio Comunale deve essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che è valida anche la previsione contenuta in atti programmatici dell'Ente.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. Il limite massimo della spesa annua è fissato nel bilancio preventivo o sue successive variazioni.

Art. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene con provvedimento adeguatamente motivato in riferimento ai presupposti di legge e regolamentari.
2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal programma approvato dal *Consiglio Comunale, dal bilancio comunale e dal documento riguardante il Piano degli Obiettivi*.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di *particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'ente, tramite i Responsabili dei servizi interessati, deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali è richiesta la laurea;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 1. i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta così come risultante dagli atti di programmazione;
 2. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 3. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 4. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (*solo titoli o titoli e colloquio*);
 5. il giorno dell'eventuale colloquio;
 6. le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 7. le modalità di realizzazione dell'incarico;
 8. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 9. il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Per incarichi di importo inferiore a euro 15.000,00 l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine informale di mercato.

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del servizio competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile del servizio competente può avvalersi di una commissione tecnica interna composta da dipendenti comunali, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. La nomina della commissione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli. Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile del Servizio competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali - Deroghe

In deroga a quanto previsto dall'art. 5:

1. in luogo di procedure comparative, il Responsabile competente può valutare l'opportunità di conferire incarichi in via diretta quando non abbiano avuto esito le procedure comparative avviate, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, purchè non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
2. in eccezionali casi di estrema urgenza, adeguatamente documentati e motivati, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi immediati, il responsabile competente può ridurre ai minimi termini i tempi di esperimento delle procedure di selezione di cui al precedente articolo 5 onde evitare pregiudizievoli danni all'Ente e per l'incolumità pubblica.

Art. 8

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del servizio interessato formalizza, a seconda dei casi, l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 1. le generalità del contraente;
 2. la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 3. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 4. il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 5. l'oggetto della prestazione professionale;
 6. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 7. l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 8. le modalità di pagamento del corrispettivo;
 9. la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 10. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 11. il foro competente in caso di controversie.
 12. la specifica approvazione delle clausole onerose.
3. Il compenso per l'incarico conferito è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità dell'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'incarico.
4. Il Responsabile del Servizio Personale provvede, se del caso, alle comunicazioni ai Centri per l'Impiego.
5. Nel caso di conferimento di incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche il Responsabile del Servizio competente deve acquisire la prescritta autorizzazione dall'Ente di appartenenza, svolgere gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dare comunicazione al Responsabile del Servizio Personale per l'inserimento nell'Anagrafe delle Prestazioni.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del servizio competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile del Servizio competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio competente il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione del responsabile del Servizio competente e dal Disciplinare d'incarico.

Art.11

Escusioni

Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano alle fattispecie regolate dal D. Lgs. n.163/2006 (Codice Contratti Pubblici), agli incarichi di servizi di architettura e ingegneria per i quali devono essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art.91 del predetto D. Lgs. e della Circolare 16/11/07 n.2473 del Ministero delle Infrastrutture, né agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione, né agli incarichi legali di resistenza-difesa in giudizio od instaurazione di un giudizio, per i quali è possibile l'affidamento - intuitu personae - in relazione alla specificità e complessità della materia dato che l'Ente non è già dotato di ufficio di avvocatura interna.

Art. 12

Pubblicizzazione e comunicazione degli incarichi

1. Il Responsabile che ha conferito l'incarico provvede alla pubblicazione dei relativi dati sul sito internet dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 3 co. 54 della L. 244/2008.
2. Per ogni incarico dovranno essere indicati i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la durata e il compenso. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio competente.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L.244/2008 i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
5. Gli atti di spesa degli incarichi che singolarmente nel loro ammontare complessivo comportino una spesa di importo superiore a euro 5.000,00 vanno trasmessi alla competente Corte dei conti.

Art. 13

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, costituendo appendice allo stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale.
3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.